



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 65 DEL 02/03/2026

OGGETTO: REVOCA PARZIALE DELLE DISPOSIZIONI INTERDITTIVE DI CUI ALL'ORDINANZA 439 DEL 21/11/2025 E, IN PARTICOLARE, REVOCA DELLE MISURE DI CHIUSURA E SGOMBERO DELL'APPARTAMENTO AL CIV. 5 DI SALITA ALLA COSTA DI SANT'EUSEBIO A SEGUITO DI RIMOZIONE DI PALO PERICOLANTE E DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI MURO PERICOLANTE ENTRAMBI INCOMBENTI SULLE AREE ESTERNE PRIVATE DI ACCESSO ALL'ABITAZIONE.

CONFERMA DELLE INTERDIZIONI DEL TRATTO DI PEDONALE SALITA ALLA COSTA DI SANT'EUSEBIO, NEL RETRO DELL'ABITAZIONE AL CIVICO 5.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 16/11/2025 l'Ufficio Pubblica Incolumità riceveva una segnalazione dalla Sala Emergenze della Protezione Civile per il crollo di un muro in Salita alla Costa di Sant'Eusebio 5;
- in pari data, il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad esperire un sopralluogo presso il civico e la zona circostante, nel corso del quale prendeva visione del crollo di parte del muro in pietra sul retro del civico 5, rilevando altresì la presenza di una porzione di muro pericolante e l'instabilità del palo - contraddistinto dal numero 132 - incombenti sulle aree esterne private di accesso diretto all'abitazione al civico 5;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica e vista la momentanea impossibilità di un libero accesso all'abitazione, si è disposto, ai

Documento sottoscritto digitalmente

sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino a ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato:

- l'interdizione del tratto di pedonale Salita alla Costa di Sant'Eusebio nel retro del civico 5;
- l'interdizione delle aree esterne private antistanti l'accesso al civico 5 di Salita alla Costa di Sant'Eusebio civ. 5;
- la conseguente chiusura e lo sgombero dell'appartamento sito in Salita alla Costa di Sant'Eusebio 5;

Richiamata dunque l'Ordinanza Sindacale n. ORD. 439 del 21/11/2025 ad oggetto *"Chiusura e sgombero dell'appartamento al Civ.5 di Salita alla Costa di Sant'Eusebio causa muro e palo pericolanti incombenti su aree esterne private di accesso all'abitazione, con contestuale interdizione di tratto di pedonale Salita alla Costa Di Sant'Eusebio nel retro dell'abitazione al civico 5"*.

Considerato che in data 13/02/2026 è pervenuta presso lo scrivente Ufficio, comunicazione di messa in sicurezza parziale assunta a protocollo con n. 0072794.I del 13/02/2026, resa dal Funzionario TEQ di Direzione Strade, relativamente all'appartamento sito al Civ. 5 di Salita Alla Costa Di Sant'Eusebio, a seguito della rimozione del palo pericolante e della messa in sicurezza della porzione di muro pericolante entrambi incombenti sulle aree esterne private di accesso all'abitazione;

Considerato che, a seguito della messa in sicurezza parziale, l'Ufficio Pubblica Incolumità procedeva con la trasmissione della nota prot. 0074721.U del 16/02/2026, in cui si disponeva la revoca parziale delle disposizioni di cui all'ORD. N. 439 del 21/11/2025 per l'appartamento sito al Civ.5 di Salita Alla Costa Di Sant'Eusebio in ragione della messa in sicurezza delle aree esterne private di accesso al civico;

Dato atto che del provvedimento di revoca parziale delle misure di interdizione è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la sopra citata nota prot. 0074721.U del 16/02/2026 e che, ai sensi delle medesime disposizioni, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al

presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto dall'Ufficio Pubblica Incolumità con la nota prot. 0074721.U del 16/02/2026:

- la revoca parziale delle disposizioni interdittive di cui all'Ordinanza della Sindaca N. 439 del 21/11/2025 per le aree esterne di accesso all'appartamento sito al civ. 5 di Salita alla Costa di Sant'Eusebio e la conseguente revoca delle disposizioni di chiusura e sgombero della stessa abitazione;
- il mantenimento delle disposizioni di interdizione del tratto di pedonale Salita Alla Costa Di Sant'Eusebio nel retro dell'abitazione al Civico 5.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Val Bisagno;
- al Municipio IV Media Val Bisagno, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale, per quanto di competenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare

Documento sottoscritto digitalmente

responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.